

Piano del consumatore: [REDACTED] n. 11/2022

Giudice Delegato: Dott. Elio Bongrazio



TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara

Settore fallimentare

IL GIUDICE DELEGATO

Letta la proposta di piano del consumatore depositata nell'interesse di [REDACTED] in data 31.05.2022 - come definitivamente integrato in data 13/09/2022 -assistito ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Claudio Croce del foro di Pescara; visti i documenti prodotti e letta la relazione del professionista nominato ex artt. 9 comma 3 e 15 della legge n. 3/2012 Avv. Raffaella Lepore; udite le parti costituite all'udienza del 13.09.2022; sciogliendo la riserva

RILEVATO

che sussiste la competenza del Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 9 comma 1 l.f. in quanto nella sua circoscrizione si trova la residenza del Sig. [REDACTED]; che ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da "sovraindebitamento" in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di persona fisica che non ha mai svolto attività d'impresa; che il debitore si trova in una situazione di "sovraindebitamento" essendovi un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e sussistendo l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; che alla proposta di piano è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 e 3 della legge n.3/2012;

che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori che la domanda non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo; tanto premesso, richiamati i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 della L. n. 3/2012 già descritti in seno al decreto emesso in data 30/06/2022;

OSSERVA

che l'attestatore nella sua relazione particolareggiata dà atto sia della inconfutabile qualità dell'istante, da qualificarsi pacificamente "consumatore" ai sensi della normativa citata, considerato che i debiti contratti sono stati sottoscritti per realizzare bisogni propri e,

dunque, estranei a qualsiasi attività di impresa, sia dalla circostanza che il sovraindebitamento si sia originato esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale svolta, atteso che l'indebitamento origina nella sopravvenuta impossibilità di rimborsare le rate dei 3 finanziamenti, contratti, il primo nel 2011 per affrontare i costi della locazione dell'immobile nonché per l'acquisto degli arredi dell'appartamento per un importo pari ad € 11.000,00, più volte rinnovato ed integrato; il secondo riguarda un prestito personale dalla Findomestic di € 7.500,00; il terzo è stato sottoscritto con FCA Bank per € 20.000,00 per l'acquisto di un'auto

il professionista ha precisato che le obbligazioni contratte venivano assunte con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sottolineando la circostanza che la situazione economico finanziaria del Sig. [REDACTED] sia compromessa in seguito alla morte dei genitori nonché alla crisi epidemiologica giacché l'istante è stato dapprima posto in cassa integrazione a causa del Covid e successivamente, a causa del perdurare della crisi pandemica non gli è stato neppure rinnovato il contratto di lavoro presso la GrandVision Italy S.r.l.;

che, anche a seguito della precisazione dei crediti all'udienza del 13.09.2022, il piano integrato prevede la soddisfazione dei debiti in maniera integrale per i creditori prededucibili e privilegiati e parziale, pari all'11,947% dei chirografari, secondo un piano di versamenti mensili della durata di 5 anni mediante n. 60 rate mensili con decorrenza dal mese successivo all'omologa, che l'importo di tali rate mensili era stabilito in € 300,00 caduna ed a seguito dell'aggiornamento della posizione creditoria dell'Agenzia delle Entrate quantificata in complessivi € 4.625,36 - vi sarà un proporzionale aumento della rata, dunque successivamente ai 24 mesi dall'omologa, dopo il soddisfacimento dei crediti prededucibili, l'importo mensile della rata di € 300,00 subirà un aumento in modo da soddisfare integralmente i creditori privilegiati senza alcuna variazione del numero complessivo di rate che rimangono invariate rispetto al piano originario;

che il piano stimato contempla il reperimento delle risorse da mettere a disposizione dei creditori attraverso la cessione di parte della retribuzione del sig. [REDACTED] percepisce (la proposta prevede di ricavare le risorse necessarie alla soddisfazione dei creditori da destinate alla procedura, dalla differenza tra l'importo della retribuzione complessiva mensilmente percepita pari ad € 1.400,00 e quanto necessario per il proprio sostentamento pari ad € 1.100 per un ammontare di € 300,00);

che nel caso in cui l'istante dovesse perdere l'attuale occupazione e non fosse in grado di pagare quanto previsto dal presente piano, [REDACTED], ha rilasciato impegno a versare l'importo mensile di € 300,00;

che, la proposta come integrata, prevede pertanto: a) il pagamento dei crediti in prededucazione come individuati nel piano dal mese successivo all'omologa attraverso rate mensili di € 300,00 caduna, che ricomprende le spese di giustizia ammontanti ad € 125,00, dell'OCC ammontante ad € 2.926,03 e dell'Avv. Claudio Croce quantificate in € 4.085,00; b)

il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro 45 mesi dall'omologa tenendo conto dell'aggiornamento della posizione creditoria dell'Agenzia delle Entrate, aumentando proporzionalmente dal 24 mese successivo all'omologa l'importo della rata sino al soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati; c) il pagamento dei creditori chirografari nella misura dell'11, 947 % ovvero il versamento di € 4.546, 43 dopo i privilegiati ed entro i 60 mesi dall'omologa del piano. ritenuto quindi che la proposta presentata appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori in misura integrale, cosicché la domanda deve ritenersi fondata sia in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge 3/2012, sia quanto ai profili di attendibilità e fattibilità del piano proposto, così come attestato dall'O.C.C. con propria attestazione definitiva; verificata la regolarità della procedura l'assenza di contestazioni da parte dei creditori

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato dal Sig. [REDACTED]

[REDACTED] come definitivamente integrato in data 13/09/2022;

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo sotto la supervisione e il controllo dell'O.C.C. in persona dell'Avv. Raffaella Lepore;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012 e dispone che il medesimo O.C.C. vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

dichiara il presente accordo obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data dell'esecuzione della pubblicità disposta ex art. 10 legge 3/2012;

dispone altresì che del presente provvedimento di omologa venga data pubblicità con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara

Si comunichi

Pescara, 22/09/2022

Il Giudice delegato

dott. Elio Bongrazio